



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DIREZIONE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTE le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4, di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti: *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

VISTO il D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, recante: *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*;

VISTO il D.M. 8 giugno 2011, articolo unico, comma 2, lettera o), concernente la procedura di acquisizione in economia di beni e servizi urgenti del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 41 del 28 febbraio 2017, recante la *“Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione*

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno 2017", registrato presso la Corte dei Conti al n. 7126-6 in data 6 marzo 2017;

CONSIDERATA l'opportunità di costituire un Elenco di operatori economici qualificati da parte della Direzione degli Affari Generali e del Personale, da cui possano essere tratti i nomi degli operatori da invitare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;

CONSIDERATO che la formazione di un Elenco ha esclusivamente finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi della Direzione, nel quadro delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione e tutela della privacy;

RITENUTO che le finalità che si intendono perseguire con la formazione di un Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono:

- assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco;
- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di individuare rapidamente gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento;
- snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della documentazione cartacea, anche per evidenti finalità ambientali:

A D O T T A

il seguente **REGOLAMENTO**

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici, di seguito denominato Elenco, che la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito denominato Ministero, si riserva di utilizzare per l'individuazione dei soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e selezione.

Articolo 2 **(Oggetto e validità)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici tenuto dal Ministero, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., e di quanto stabilito nelle "Linee Guida n. 4", di attuazione del predetto decreto legislativo, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di Operatori Economici".
2. L'Elenco ha validità triennale, a decorrere dalla pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Responsabile della tenuta dell'Elenco è la Divisione I – Logistica ed approvvigionamenti – contatti: 0657225736 (telefono); AGP-1@minambiente.it (posta elettronica) e AGP-I@pec.minambiente.it (pec).

Articolo 3 **(Categorie merceologiche)**

1. L'Elenco degli Operatori Economici è organizzato secondo il criterio delle categorie merceologiche, individuate nell'*Allegato A* al presente Regolamento.

Articolo 4 **(Finalità)**

1. L'Elenco costituisce lo strumento di identificazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5, cui il Ministero provvede ad affidare lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il ricorso all'Elenco, da parte del Ministero, resta comunque subordinato all'impossibilità di acquisire la medesima tipologia di bene/servizio/lavoro di cui si necessita attraverso le Convenzioni CONSIP, ovvero mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Articolo 5 **(Requisiti di ammissione)**

1. Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
 - b) conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

- c) requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e assenza di situazioni che determinino l'esclusione dalle gare di appalto e/o incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché insussistenza della causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e s.m.i.;
- d) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- e) essere in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché versare in posizione di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile, alla richiesta di iscrizione nell'Elenco;
- f) possesso degli ulteriori requisiti richiesti nel modello di domanda di iscrizione.

Articolo 6 (Domanda di iscrizione)

1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, possono produrre domanda di iscrizione nell'Elenco utilizzando, esclusivamente, il modulo come da *Allegato B*. La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento di validità temporale dell'Elenco. L'istanza, corredata di tutta la documentazione necessaria, deve pervenire su documento informatico, munito della firma digitale, alla casella PEC istituzionale della Direzione AGP-I@pec.minambiente.it.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Copia del presente Regolamento firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo firmatario della domanda di iscrizione;
 - Autodichiarazione, sottoscritta dal medesimo firmatario, attestante:
 - a) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza relativamente all'attività per la quale si richiede l'abilitazione;
 - b) il possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni, ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
 - c) la conformità alle prescrizioni e l'insistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare previste dall'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - d) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, come modificata dalla legge n. 266 del 2002, ovvero di essersi avvalso dei medesimi piani individuali, ma di aver concluso il periodo di emersione;

- e) di essere informato, autorizzandone il relativo utilizzo, che i dati personali raccolti sono trattati, sia con strumenti manuali che informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la domanda è resa;
 - f) autocertificazione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come da *Allegato C* al presente Avviso, ovvero, nel caso di professionisti lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL, dichiarazione indicante la propria Cassa previdenziale di appartenenza a cui l'Ente si rivolge per richiedere il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
 - g) autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, come da *Allegato D* al presente Avviso.
3. I dati attestanti e/o autocertificativi si intendono validi alla data della presentazione della domanda. I singoli punti delle dichiarazioni di cui sopra possono essere sostituiti o integrati dalla corrispondente documentazione di seguito riportata, in corso di validità, che può essere allegata alla domanda sia in originale che in copia fotostatica:
- certificato camerale d'iscrizione nel registro delle imprese;
 - certificato generale del casellario giudiziale;
 - certificato di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
 - certificazione di qualità;
 - insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - ottemperanza alle disposizioni previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti e nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, la copia del Regolamento deve essere firmata per accettazione dal legale rappresentante o titolare di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, mentre la documentazione di cui al punto precedente deve essere allegata da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Articolo 7

(Procedura di iscrizione)

1. Il Ministero dispone l'iscrizione nell'Elenco ovvero dispone, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, il rigetto motivato della stessa, di cui è data comunicazione per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal mittente nella domanda di iscrizione. Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande presentate, il termine di cui al

precedente paragrafo si intende sospeso con riguardo al tempo assegnato ai candidati per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.

Articolo 8 **(Gestione dell'Elenco, cancellazioni e aggiornamento)**

1. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, nonché la veridicità delle dichiarazioni prodotte, e, in caso di accertamento con esito negativo, si procede alla cancellazione dall'Elenco e alla comunicazione alle Autorità competenti. Gli operatori economici abilitati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o dei documenti prodotti a corredo della domanda di iscrizione.
2. Il Ministero provvede d'ufficio, nei casi sottoindicati, alla cancellazione dall'Elenco degli operatori economici:
 - nei confronti dei quali siano venuti meno i requisiti di ammissione richiesti;
 - che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, ferma restando la conseguente attivazione dell'azione penale per la comminazione delle sanzioni previste dalla legge;
 - che non abbiano provveduto a quanto indicato in sede di rinnovo annuale dell'iscrizione;
 - nei confronti dei quali, nell'esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture affidate, sia stata contestata una grave negligenza o malafede.
3. Gli operatori economici abilitati possono, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dall'Elenco per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati. La presentazione della domanda e/o l'accoglimento della stessa non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

Articolo 9 **(Procedure di affidamento delle forniture)**

1. Ai fini dell'affidamento delle forniture, il Ministero invita gli operatori economici, iscritti nell'Elenco per categoria corrispondente al bene o servizio o lavoro da acquisire, a presentare la propria offerta.
2. Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico, ovvero il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che – ad insindacabile giudizio del Ministero – per le caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la facoltà di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall'Elenco.
3. In relazione alla specificità della fornitura/lavoro/servizio, il Ministero si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici.

4. Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell'affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo relative all'esecuzione della fornitura/lavoro/servizio, nonché alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.

Articolo 10 **(Modalità di esecuzione dei lavori, servizi e forniture)**

1. Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, l'esecuzione della fornitura o del servizio, salvo che la stazione appaltante non preveda espressamente tale possibilità. In caso di inosservanza di tale divieto, il Ministero si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto e di considerare la fornitura come non eseguita.
2. Il mancato rispetto delle predette condizioni di fornitura comporterà l'applicazione e l'addebito di penalità nella misura e nei termini riportati nella lettera di ordinazione e/o obbligazione commerciale.
3. Fatto salvo ogni altro diritto, il Ministero si riserva la facoltà di risolvere di diritto i contratti, in qualsiasi momento e con effetto immediato, nei seguenti casi:
 - cessazione dell'attività da parte del commissionario;
 - gravi e reiterati inadempimenti;
 - venir meno dei requisiti di ordine generale e/o speciale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi;
 - intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell'affidatario, che ostacoli la corretta esecuzione della fornitura.
4. L'affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti del proprio personale, la vigente normativa in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e manlevando il Ministero da qualsiasi responsabilità al riguardo.
5. L'affidatario deve in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Ministero, dimostrare di essere in regola con la predetta normativa.
6. Tutte le forniture/lavori/servizi sono assoggettate a verifica di regolare esecuzione da parte di incaricati del Ministero. L'esito favorevole della verifica di regolare esecuzione è propedeutico alla liquidazione ed al pagamento del corrispettivo pattuito.

Articolo 11 **(Fatturazione e pagamenti)**

1. Le fatture relative alle prestazioni in argomento, salvo diverse indicazioni nella lettera di ordinazione, devono essere emesse ed inviate, ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in materia di fatturazione elettronica, al: Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale – Divisione I, Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma – C.F. 97047140583, e riportare il codice univoco ufficio “VJF8BZ”.

2. Il pagamento è effettuato mediante bonifico sul conto corrente che l’operatore economico deve comunicare di volta in volta al Ministero, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto medesimo.

Articolo 12 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati e delle informazioni che sono comunicate dagli operatori economici iscritti nell’Elenco è effettuato esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione del medesimo.
2. I dati e le informazioni sono trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
3. Il trattamento dei dati avviene, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso archivi informatizzati atti a conservare e gestire i dati medesimi.
4. Con l’iscrizione all’Elenco, l’operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 13 **(Pubblicità)**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero all’indirizzo <http://www.minambiente.it>, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell’Amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione amministrativa.

Articolo 14 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Cons. Roberto Alesse
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)